

Art. 2

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 sono i Comuni e i loro Consorzi, nonché le aziende per i servizi sanitari, i soggetti privati e le associazioni di volontariato di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m) della legge regionale 41/1996.

Art. 3

Criteri di riparto

1. Il fondo disponibile è ripartito come segue:

- a) con una quota fissa in proporzione alla spesa preventivata per tutti gli Enti beneficiari;
- b) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 5% del preventivo nel caso in cui sia prevista la flessibilità dei percorsi;
- c) con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 10% del preventivo nel caso in cui il trasporto sia svolto con la presenza di personale di assistenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 41/1996.

Art. 5

Rendicontazione

1. La documentazione giustificativa della spesa, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 o 43 della legge regionale 7/2000, deve pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nei termini indicati dal decreto di concessione.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.

Art. 6

Verifiche

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto dai beneficiari quale docu-

mentazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande di sovvenzione presentate nell'anno 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2001, n. 0360/Pres.

Legge regionale 41/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti» nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la nota del 10 maggio 2001, pervenuta in data 11 maggio 2001, con la quale la Lega Ambiente sezione di Monfalcone e la LIPU sezione di Gorizia, associazioni ambientaliste legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, richiedono l'individuazione di un biotopo naturale nel territorio dei Comuni di Monfalcone e Staranzano;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Monfalcone n. 47/583 del 5 giugno 2001 e la deliberazione della Giunta comunale di Staranzano n. 58 del 30 maggio 2001 con le quali è stato espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico

per le aree naturali protette, con parere n. 11 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località Schiavetti, concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area dei «Risorgive di Schiavetti» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area delle «Risorgive di Schiavetti» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area delle «Risorgive di Schiavetti» in Comune di Monfalcone e Staranzano ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2943 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Risorgive di Schiavetti», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.


Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Allegato 1

Individuazione del biotopo
«RISORGIVE DI SCHIAVETTI»
Perimetrazione su carta tecnica regionale
Sezione 109030
Scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Schiavetti», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono ammessi gli interventi di manutenzione dell'esistente sistema viario, purchè non comportanti allargamenti della carreggiata o la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Art. 3

Mantenimento della vegetazione esistente

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale che comporti il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti, è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi. Si consentono ulteriori rimboschimenti soltanto: in una fascia di 20 m lungo il confine del biotopo, a protezione dello stesso; al suo interno, esclusivamente in applicazione dell'Azione 3, Sottomisura F3 del piano di sviluppo rurale 2000-2006 della

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al 10% della superficie interessata dall'intervento.

In questo caso, tra le specie indicate dall'allegato 4, Capo 2 del suddetto Piano, si consente l'utilizzo di:

- Prugnolo, Sanguinello, Pallon di Maggio, Frangola, Salici (solo Salix cinerea).

Art. 5

Accessibilità

E' vietata la circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di servizio e dei mezzi impiegati nelle pratiche colturali, nonché di quelli debitamente autorizzati per operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale, è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche, né l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 6

Fuochi

E' vietato accendere fuochi e praticare il debbio.

E' consentito bruciare i residui vegetali derivati da necessità gestionali purchè non sia interessato in alcun modo il cotico erboso.

Art. 7

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno, o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento di rogge e rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

E' vietata la circolazione di natanti al di fuori delle

aree identificate nell'allegato 2, ad esclusione dei mezzi di servizio, nonché di quelli debitamente autorizzati.

Art. 9

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 10

Attività di pascolo

E' consentito il pascolo in ragione di un capo grosso per ettaro, previa approvazione del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, di uno specifico progetto, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 14.

Art. 11

Tutela delle specie vegetali

Oltre alle specie già protette dalla legge regionale 34/1981, è inoltre vietata, al di fuori della normale attività agricola, la raccolta di:

- *Allium angulosum*, *Allium suaveolens*, *Cirsium canum*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana pneumonanthe*, *Gladiolus palustris*, *Iris sibirica*, *Leucojum aestivum*, *Parnassia palustris*, *Senecio paludosus*, *Utricularia vulgaris* e di tutte le orchidacee.

Art. 12

Tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, effettuati nei tempi e nei modi previsti delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane. E' vietato rilasciare specie animali non autoctone.

La detenzione di animali domestici è consentita soltanto nelle aree di pertinenza degli edifici preesistenti, purchè essi siano adeguatamente custoditi in appositi spazi e/o strutture recintate.

Per quanto concerne gli animali necessari all'attività di pascolo, si rimanda all'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 13

Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14

Interventi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Art. 15

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 16

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.


E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei punti d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Lo stesso comitato può autorizzare per scopi scientifici o di monitoraggio deroghe agli articoli 11 e 12.

Individuazione del biotopo
«RISORGIVE DI SCHIAVETTI»

Allegato 1 alle norme di tutela del biotopo (art. 8)
Individuazione delle aree in cui è ammessa la circolazione dei natanti

Scala 1/5.000



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dalla agricoltura intensiva.
- Incentivazione della acquisizione dei terreni interessati da parte dell'ente pubblico.
- Eliminazione e restauro di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2001, n. 0361/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote» nel Comune di Castions di Strada. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 10 del 30 gennaio 2001;

VISTA la nota n. 1050 del 31 gennaio 2001 con la quale il Sindaco di Castions di Strada richiede l'individuazione di un biotopo naturale sul territorio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 78 del 12 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 10 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località «Selvote», concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area della «Torbiere Selvote» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area della «Torbiere Selvote» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della «Torbiere Selvote» in Comune di Castions di Strada ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2944 del 14 settembre 2001;

DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO